Polizza di Responsabilità Civile Architetti e Ingegneri

Mod.PI IngArch 10.23

Indice

Frontespizio	5
Condizioni di Assicurazione	6
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	6
A. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	6
B. DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA GARANZIA OPZIONALE D. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)	10
SEZIONE II – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	10
Capitolo 1 – Garanzie Base	10
A. Responsabilità civile professionale	10
Art. 1 – Oggetto della copertura	10
B. Danni a cose e/o Danni alle persone	10
Art. 2 – Oggetto della copertura	10
C. Interruzioni o sospensioni di attività di terzi	10
Art. 3 – Oggetto della copertura	10
D. Responsabilità contrattuale e ritardo	11
Art. 4 – Oggetto della copertura	11
E. Proprietà intellettuale	11
Art. 5 – Oggetto della copertura	11
F. Diffamazione	11
Art. 6 – Oggetto della copertura	11
G. Azioni dolose/fraudolente del Dipendente	11
Art. 7 – Oggetto della copertura	11
H. Costi di difesa	11
Art. 8 – Oggetto della copertura	11
Capitolo 2 – Estensioni di garanzia	11
A. Decreto legislativo 81/2008	11
Art.9 – Decreto legislativo 81/2008 – Oggetto della copertura	11
B. Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate	11
Art.10 – Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate – Oggetto della copertura	11
C. Smarrimento di Documenti	12
Art.11 – Smarrimento di Documenti – Oggetto della copertura	12
Art.12 – Smarrimento di Documenti – Limiti di copertura	12
D. Comparizione davanti a un tribunale	12
Art.13 – Comparizione davanti a un tribunale – Oggetto della copertura	12
Art.14 – Comparizione davanti a un tribunale – Limiti di copertura	12
E. Spese per il ripristino della reputazione	12
Art.15 – Spese per il ripristino della reputazione – Limiti di copertura	12
Art.16 – Spese per il ripristino della reputazione – Oggetto della copertura	12
F. Spese di salvataggio	13
Art.17 – Spese di salvataggio – Oggetto della copertura	13
Art.18 – Spese di salvataggio – Limiti di copertura	13
G. Joint Venture	13
Art. 19 – Joint Venture – Oggetto della copertura	13
H. Periodo di osservazione gratuito	13
Art. 20 – Periodo di osservazione (gratuito) – Oggetto della copertura	13
I. Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010)	13
Art. 21 – Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010) – Oggetto della copertura	13
Art. 22 – Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010) – Limitazioni applicabili alla stessa	13
J. Estensione inquinamento accidentale	13
Art. 23 – Estensione inquinamento accidentale – Oggetto della copertura	13

Art. 24 – Estensione inquinamento accidentale – Esclusioni e Limitazioni di copertura	14
K. Vincolo di Solidarietà	14
Art. 25 – Vincolo di Solidarietà – Oggetto della copertura	14
Capitolo 3 – Garanzie opzionali	14
A. Periodo di osservazione	14
Art. 26 – Periodo di osservazione – Oggetto della copertura	14
B. Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività	14
Art. 27 – Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività – Oggetto della copertura	14
Art. 28 – Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività – Limitazioni applicabili alla stessa	15
C. Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)	15
Art. 29 – Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) – Oggetto della copertura	15
Art. 30 – Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) – Limitazioni ed esclusioni applicabili	15
D. Assicurati addizionali – Studio associato	16
Art. 31 – Assicurati addizionali – Studio associato – Oggetto della copertura	16
Art. 32 – Assicurati addizionali – Studio associato – Limitazioni applicabili	17
E. Amministratore di Condominio	17
Art. 33 – Amministratore di Condominio – Oggetto della copertura	17
Art. 34 – Amministratore di Condominio – Esclusioni e Limitazioni di copertura	17
SEZIONE III – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI GENERALI	17
Art. 35 – Esclusioni generali	17
Art. 36 – Massimale	19
Art. 37 – Franchigia	19
Art. 38 – Validità della garanzia (operatività "claims made and reported")	19
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI	20
Capitolo 4 – Richieste di risarcimento: come e quando notificarle	20
Art. 39 – Notifiche di Richieste di risarcimento	20
Art. 40 – Richieste di risarcimento correlate	20
Art. 41 – Circostanze	20
Art. 42 – Richieste di risarcimento fraudolente	21
Art. 43 – Liquidazione dell'Indennizzo da parte della Compagnia	21
Capitolo 5 – Gestione della difesa	21
Art. 44 - Difesa	21
Art. 45 – Anticipo dei costi	21
Art. 46 – Consenso dell'Assicuratore	21
Art. 47 – Consenso dell'Assicurato	21
Art. 48 – Cooperazione	22
Art. 49 – Surrogazione	22
SEZIONE V - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	22
Art. 50 – Dichiarazioni inesatte o reticenti	22
Art. 51 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati	22
Art. 52 – Durata ed efficacia dell'Assicurazione	22
Art. 53 – Cessazione della Polizza	23
Art. 54 – Pagamento del Premio	23
Art. 55 – Ripartizione del Danno	23
Art. 56 – Altre assicurazioni	23
Art. 57 – Polizza a secondo rischio	23
Art. 58 – Aggravamento del rischio	24
Art. 59 – Ambito di applicazione territoriale	24
Art. 60 – Recesso in caso di sinistro	24
Art. 61 – Cessione del contratto e modifiche	24

Art. 62 – Comunicazioni	24
Art. 63 – Legge applicabile / Foro competente	24
Art. 64 – Clausola Compromissoria	24
Art. 65 – Clausola Broker	24
Art. 66 – Restrizione dell'ambito di Applicazione Territoriale	24
Art. 67 – Reclami	25
SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA	27

Frontespizio

Contraente: **Attività:**

Indirizzo del Contraente:

C.F. / **P.I.**

Polizza numero **Codice intermediario:**

Emessa il in sostituzione della polizza numero

Durata della copertura

Decorrenza ore 24:00 del Scadenza ore 24:00 del 1a rata fino al

Durata della polizza in giorni Durata della copertura afferente il premio pagabile alla firma in giorni

---

Descrizione del rischio **RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI**

Data di continuità: dalle ore 24.00 del

Massimale previsto: € Si veda art. 37 delle condizioni generali di polizza

Tipo di Massimale: in aggregato annuo

Franchigia:
Attività ordinaria: Si veda art. 38 delle condizioni generali di polizza

Formula claims made. Data di retroattività:

Estensione territoriale:

Garanzie opzionali operanti:

Condizioni Speciali operanti:

Elementi di calcolo del premio (in euro)

Descrizione elemento	Valore elemento		Premio Lordo
Premio convenuto	----	------- ---	

Totale Premio annuo lordo risultante dal Calcolo del Premio (in euro)

Composizione del Premio (in euro)

Rata alla firma fino al

Premio Netto	Addizionali	Premio Imponibile	Imposta	Premio Lordo

Rate future dal

Premio Netto	Addizionali	Premio Imponibile	Imposta	Premio Lordo

L'Assicurazione viene prestata alle Condizioni di Assicurazione **Mod.PI IngArch 10.23** che formano parte integrante della Polizza stessa.
Nel caso siano espressamente richiamate, l'Assicurazione si intende prestata anche alle Condizioni speciali allegate.
Il contratto è costituito congiuntamente da questo frontespizio, dalle Condizioni di assicurazione e dalle eventuali Condizioni speciali allegate.

Il Contraente **AIG Europe S.A.**

.....

La rata di premio di € è stata incassata il

Mod.PI IngArch 10.23

DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI, SULLA BASE DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA POLIZZA E IN CONSIDERAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHE È DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA, L'ASSICURATORE ED IL CONTRAENTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Avvertenza: a norma dell'art. 166, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento: ottobre 2023

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo nella Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato.

A. <u>DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI</u>

Agenti inquinanti — si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

Assicurato — si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Ai fini della presente Polizza, per *Assicurato* si intende:
1) il *Contraente* o ogni *Società controllata*,
2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente* o di ogni *Società controllata*;
3) qualsiasi *Dipendente*; e
4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente* o di una *Società controllata*;
5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi Assicurato indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione; ma soltanto quando svolgano *Attività professionali* in dette qualità.

Assicuratore / Compagnia / Società — si intende AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Attività professionali — si intendono i servizi professionali propri dell'attività di Architetto e/o di Ingegnere, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'*Assicurato* in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'*Assicurato*, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'*Assicurato* prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata nella *Scheda di Polizza*.

Atto illecito — si intende qualsiasi *Errore professionale*, *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, diffamazione ovvero qualsiasi *Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente,* che possa provocare un *Danno* a *Terzi*.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Azioni dolose/fraudolente del Dipendente	si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un *Dipendente:* (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al *Contraente* o ad una *Società controllata*.
Broker	si intende l'intermediario assicurativo indicato nella *Scheda di Polizza* a cui è stata assegnata la gestione della *Polizza*.
Codice delle Assicurazioni:	si intende il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come di volta in volta modificato.
Condizioni Generali di Assicurazione:	si intende il presente documento contenente le condizioni, le modalità, i termini ed i limiti entro cui viene prestata l'Assicurazione.
Contraente:	si intende il soggetto che stipula l'*Assicurazione* e si obbliga a pagare il premio. Il *Contraente* può non coincidere con l'*Assicurato*. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Si rimanda alla *Scheda di polizza* per la sua specifica individuazione.
Costi di difesa:	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.
Danno alla persona	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
Danni:	si intende qualsiasi pregiudizio di cui un *Assicurato* sia tenuto a rispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.
Data di Retroattività	La data indicata nella *Scheda di Polizza* in cui inizia a decorrere il *Periodo di Retroattività.*
Dipendente	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni *Società controllata* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
Documenti	si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura , somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
Errore professionale	Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente *Polizza*, le violazioni delle norme poste a tutela dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.
Franchigia	si intende l'importo fisso prestabilito, dedotto dalla somma assicurata, che l'*Assicurato* tiene a suo carico e per il quale *l'Assicuratore* non riconosce il risarcimento.
Indennizzo	si intende la somma dovuta dall'*Assicuratore*, nei confronti dell'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Intermediario	si intende l'intermediario assicurativo indicato nella *Scheda di Polizza* a cui è stata assegnata la gestione della *Polizza*.
IVASS	si intende l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si tratta di un ente di diritto pubblico a cui spetta la vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari di assicurazione.
Massimale	si intende l'obbligazione massima a carico dell'*Assicuratore* per sinistro e/o per periodo assicurativo previsto per ciascuna specifica garanzia nelle *Condizioni Generali di Assicurazione* o nella *Scheda di Polizza*.
Parti	si intende congiuntamente l'*Assicuratore* e il *Contraente*.
Perdite Patrimoniali	si intende ogni pregiudizio economico subito dall'*Assicurato* a seguito di un *Danno* causato a *Terzi*. **Non rientrano nella definizione di "*Perdite Patrimoniali*" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria *ex* art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'*Assicurato*; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi *Assicurato* ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*; oppure (7) qualsivoglia *Danno a persone* o cose e qualsivoglia effetto o conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni all'integrità fisica, psicologica e morale, infortuni, malattie, infezioni e contaminazioni, i danni non patrimoniali di qualsiasi tipologia (tra cui i danni esistenziali, morali e biologici) la sofferenza psicologica di qualsivoglia natura e i danni a cose, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il danneggiamento, la distruzione, lo smarrimento, la perdita di valore d'uso o commerciale.**
Periodo di osservazione	si intende l'ulteriore periodo di tempo indicato nella *Scheda di Polizza* che decorre dalla data di scadenza del *Periodo di Validità della Polizza*, durante il quale l`*Assicurato* potrà dare comunicazione all`*Assicuratore* di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un *Atto* commesso successivamente alla *Data di retroattività* e anteriormente alla data di scadenza del *Periodo di Validità della Polizza*.
Periodo di Retroattività	si intende periodo di tempo, precedente al *Periodo di validità della Polizza*, nel quale l'*Assicurato* può avere commesso gli *Atti illeciti* per i quali è prestata la copertura, purché questi (ovvero circostanze o *Richieste di risarcimento* da essi derivanti) non siano già noti al momento della resa delle dichiarazioni precontrattuali.
Periodo di Validità della polizza	si intende il periodo di tempo indicato nella *Scheda di Polizza* che decorre dalle ore 24 del giorno in cui ha inizio l'*Assicurazione* (a condizione che sia stato pagato il *Premio*) e che termina alle ore 24 del giorno indicato quale scadenza della stessa.
Polizza	si intende il presente contratto, comprensivo delle *Condizioni Generali di Assicurazione* e del *Scheda di polizza.*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Premio	si intende il prezzo che il *Contraente* paga per acquistare la/e garanzia/e offerta/e dall'*Assicuratore.* Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia dell'*Assicurazione*. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione devono intendersi a carico dell'*Assicurato*. L'ammontare del Premio è indicato nella *Scheda di Polizza* e qualsiasi premio di regolazione è previsto in un'appendice alla presente *Polizza*.
Richiesta di risarcimento	si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di *Danni* a seguito di *Atti*.
Risarcimento	si intende la somma dovuta dall'*Assicuratore* al danneggiato in caso di *Sinistro*.
Scheda di Polizza	si intende il documento contenente i dati del *Contraente* e dell'*Assicurato*, tutte le garanzie con l'indicazione di quali sono operanti e quali no, l'ammontare delle *Franchigie*, degli *Scoperti* e dei *Massimali* per ciascuna garanzia operante.
Scoperto	si intende la percentuale del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*.
Sinistro	si intende il fatto per il quale è prestata l'*Assicurazione* e dal quale può derivare una Richiesta di risarcimento
Società controllata	si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente *Polizza* o anteriormente, il *Contraente*, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue *Società controllate*: (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione; (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La copertura della presente *Polizza* opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli *Atti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente*.
Spese per il ripristino della reputazione	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`*Assicurato*, con il previo consenso scritto dell`*Assicuratore,* per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`*Assicurato* dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente *Polizza* sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
Spese per la perdita di una persona chiave	si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall`*Assicurato*, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell`*Assicuratore*, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l`interruzione o il turbamento dell`attività dell`*Assicurato* direttamente causati dall`invalidità permanente o dalla morte durante il *Periodo di validità della Polizza* di ogni amministratore, sindaco o dirigente del *Contraente* nonché di ogni altra persona chiave dal *Contraente* espressamente indicata in *Polizza*.
Terzi	si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi* **non include: (i) un *Assicurato*; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'*Assicurato*; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure (iv) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'*Assicurato*; oppure (v) i soggetti con qualifica di *Assicurato* addizionale.**
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale	si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*, **ad eccezione di brevetti**.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

B. DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA GARANZIA OPZIONALE D. Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

Prestatori di lavoro: si intendono tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Tale definizione comprende:
- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1 997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti

Retribuzioni: si intende l'ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera;

Novero dei Terzi: Ai fini della garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi" non sono considerati "terzi":
a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera C) del Capitolo 3 – Garanzie Opzionali .

SEZIONE II - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Capitolo 1 – Garanzie Base

A. Responsabilità civile professionale

Art. 1 – Oggetto della copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l`*Assicurato* dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Errore professionale* commesso dall'*Assicurato*.

Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo le *Perdite Patrimoniali* derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a:
1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *Terzi*,
2. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
5. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per Errore professionale imputabile all'Assicurato.

B. Danni a cose e/o Danni alle persone

Art. 2 – Oggetto della copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l`*Assicurato* dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per *Danni a cose* e/o *Danni alle persone* direttamente derivanti da *Errore professionale* commesso dall'*Assicurato*.

C. Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi

Art. 3 – Oggetto della copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l`*Assicurato* dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da *Terzi* derivante da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

D. Responsabilità contrattuale e ritardo

Art. 4 – Oggetto della copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per:

i. responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'*Assicurato* (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure

ii. ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di *Attività professionali* derivanti da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

E. Proprietà intellettuale

Art. 5 – Oggetto della copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l`*Assicurato* dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale* commessa dall'*Assicurato*.

F. Diffamazione

Art. 6 – Oggetto della copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l`*Assicurato* dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`*Assicurato*.

G. Azioni dolose/fraudolente del Dipendente

Art. 7 – Oggetto della copertura

Fermo quanto sopra, l'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l`*Assicurato*, che non sia l'autore materiale dell'atto, dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Azioni dolose/fraudolente* di qualsiasi *Dipendente*.

H. Costi di difesa

Art. 8 – Oggetto della copertura

L'*Assicuratore* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i *Costi di difesa* saranno a carico dell'*Assicuratore* nei limiti del quarto della somma assicurata.

Capitolo 2 – Estensioni di garanzia

***A.* Decreto legislativo 81/2008**

Art. 9 – Decreto legislativo 81/2008 - Oggetto della copertura

L'*Assicurazione* è prestata per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'*Assicurato* in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

B. Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate

Art. 10 - Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate – Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* si intenderà automaticamente estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall`*Assicurato* durante il *Periodo di validità della polizza* **a condizione che detta *Società controllata*:**

i. svolga le medesime *Attività professionali* preventivamente notificate all`*Assicuratore* e oggetto dalla presente *Polizza*;

ii. abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'*Assicurato*; e

iii. non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d`America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Qualora la *Società controllata* costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l`*Assicurato* potrà richiedere l`inclusione di tale *Società controllata* nella presente *Polizza*, fatto salvo il diritto dell`*Assicuratore* di modificarne i termini e le condizioni.

C. <u>Smarrimento di Documenti</u>

Art. 11 – Smarrimento di Documenti - Oggetto della copertura

In relazione a Documenti di *Terzi*:

i. di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
ii. che, durante il *Periodo di validità della Polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi nella copertura offerta dalla presente *Polizza* anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, **fermo restando che:**

a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

Art. 12 – Smarrimento di Documenti - Limiti di copertura

La presente estensione è prestata dall'*Assicuratore* con l'applicazione dei seguenti limiti:
Franchigia*: non si applica alcuna *Franchigia
***Massimale*: sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per *Sinistro* e per anno.**

D. <u>Comparizione davanti a un tribunale</u>

Art. 13 – Comparizione davanti a un tribunale - Oggetto della copertura

Per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato* o *Dipendente* che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente *Polizza* e oggetto di garanzia, l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare all'*Assicurato* i *Costi di difesa*, gli indennizzi di cui all'articolo seguente, per ciascun giorno di comparizione obbligatoria.

Art. 14 – Comparizione davanti a un tribunale - Limiti di copertura

La presente estensione è prestata dall'Assicuratore con il pagamento dei seguenti indennizzi:
Franchigia*: non si applica alcuna *Franchigia
***Massimale*: sottolimite di (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato*: € 500; (ii) per qualsiasi *Dipendente*: € 250.**

E. <u>Spese per il ripristino della reputazione</u>

Art. 15 – Spese per il ripristino della reputazione - Oggetto di copertura

L`*Assicuratore* rimborserà all'*Assicurato* le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`*Assicurato* in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti per *Danni* cagionati *Terzi* nell'esercizio della sua *Attività Professionale*.

Art. 16 – Spese per il ripristino della reputazione - Limiti di copertura

La presente estensione è prestata dall'*Assicuratore* con l'applicazione dei seguenti limiti:
Franchigia*: non si applica alcuna *Franchigia
***Massimale*: sottolimite di € 100.000,00 (euro centomila) per *Sinistro* e per anno**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

F. Spese di salvataggio

Art. 17 – Spese di salvataggio - Oggetto della copertura

i. Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del Codice Civile, l`*Assicuratore* rimborserà all`*Assicurato* i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* **a condizione che:**

ii. **l`*Assicuratore* sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della Polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;**

iii. **l`*Assicuratore* sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;**

iv. **l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall`*Assicuratore*; e**

v. **tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`*Assicurato*.**

Art. 18 – Spese di salvataggio - Limiti di copertura

La presente estensione è prestata dall'*Assicuratore* con l'applicazione dei seguenti limiti:
Franchigia*: non si applica alcuna *Franchigia
***Massimale*: sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila), fermo restando l'art. 1914 c.c..**

G. Joint Venture

Art. 19 – Joint Venture - Oggetto della copertura

La copertura della presente *Polizza* si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'*Assicurato* derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o di una joint venture.
L'*Assicuratore* potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'*Assicurato* in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

H. Periodo di osservazione gratuito

Art. 20 – Periodo di osservazione autentico (gratuito) - Oggetto della copertura

L`*Assicurato* avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 30 (trenta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al periodo di 12 (dodici) mesi di cui all'articolo 26, nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarlo.

I. Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010)

Art. 21 - Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010) – Oggetto della copertura

L'*Assicurazione* è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'*Assicurato* svolge la propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Art. 22 - Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010) – Limitazioni applicabili alla stessa

In aggiunta alle limitazioni previste nella sezione III, si applicano alla presente garanzia le seguenti limitazioni:
Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza*, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000 (euro cinquecentomila).

J. Estensione inquinamento accidentale

Art. 23 - Estensione inquinamento accidentale – Oggetto della copertura

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo 35 lettera j), l'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata a seguito di:

- presenza
- discarica
- dispersione

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- liberazione
- migrazione
- fuga

da installazioni o complessi di installazioni di *Agenti Inquinanti*, a condizione che presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di *Agenti Inquinanti* derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di *Errore Professionale* commesso dall'*Assicurato*, **ferma l'esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo.**

Art. 24 - Estensione inquinamento accidentale – Esclusioni e Limitazioni di copertura

L'Assicurazione opera entro il sottolimite di € 75.000 (euro settantacinquemila) per sinistro e in aggregato annuo.

Esclusioni: in aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie riportate all'interno della Sezione III del presente documento, resta esclusa dall'*Assicurazione* qualsiasi *Richiesta di risarcimento* o rivendicazione, direttamente o indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti Inquinanti* che non derivino da eventi improvvisi e accidentali.

K. <u>Vincolo di Solidarietà</u>

Art. 25 – Vincolo di Solidarietà – Oggetto della copertura

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella *Polizza*, nel caso in cui l'*Assicurato* fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'*Assicuratore* risponderà di quanto dovuto in solido dall'*Assicurato*, **fermo il diritto di regresso nei confronti di altri *Terzi* responsabili**.

Capitolo 3 – Garanzie opzionali

Le estensioni previste nel presente capitolo possono prevedere il pagamento di un premio aggiuntivo

A. <u>Periodo di osservazione</u>

Art. 26 – Periodo di osservazione - Oggetto della copertura

Una volta terminato il *Periodo di Validità della Polizza* ed il *Periodo di Osservazione gratuito* di cui al precedente articolo 20, il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell`ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all`*Assicuratore* entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di risoluzione o mancato rinnovo della presente *Polizza*.

Il *Contraente* non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente *Polizza* non sia stato effettuato; o (b) la presente *Polizza* o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.

B. <u>Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività</u>

Art. 27 – Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività - Oggetto della copertura

In caso di cessazione definitiva dell'*Attività professionale*, o in caso di decesso dell'*Assicurato*, l'*Assicurato* e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'*Assicuratore* l'estensione della garanzia per le *Richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato* e da questi denunciate all'*Assicuratore* ai sensi di *Polizza* nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti* verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

a) per i primi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 200% di un'intera annualità di *Premio*;
b) per i successivi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di *Premio*.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Art. 28 – Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività - Limitazioni applicabili alla stessa

In aggiunta alle limitazioni previste nella sezione III, la seguente limitazione si applica alla presente garanzia:
- La garanzia prestata dall'*Assicuratore* nel periodo previsto dalla presente garanzia opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al *Massimale*, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'estensione di garanzia e dal numero di *Richieste di risarcimento*.

C. <u>Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso u prestatori di lavoro (RCO)</u>

Art.29 - Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) - Oggetto della copertura

La seguenti garanzie si intendono inserite in *Polizza* alle condizioni disciplinate nel presente modulo. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente modulo rimangono valide le previsioni generali della *Polizza*. L'*Assicurazione* è valida per i danni a *Terzi* verificatisi durante il *Periodo di Validità della Polizza*.

Per maggiore chiarezza si precisa che le due garanzie Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) operano anche rispetto alle azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1 984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.

1) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

L'*Assicuratore* risponde delle *Perdite Patrimoniali* che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a *Terzi* da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in *Polizza*.

Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in *Polizza*, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l'*Assicurato* agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'*Assicurato* o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.

L'*Assicurazione* vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

2) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'*Assicuratore* risponde delle *Perdite Patrimoniali* che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.

L'*Assicurazione* è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità.

Art.30 - Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) – Limitazioni ed esclusioni applicabili

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.): La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 (euro un milione) qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 250,00. Nel caso in cui il massimale indicato nella *Scheda di Polizza* risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla *Polizza*.**

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.): Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell''Assicurato. Dall'Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.**
  La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 1.000.000,00 (euro un milione) ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 2.500,00. Nel caso in cui il

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

massimale indicato nella *Scheda di Polizza* risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla *Polizza*.

- **Esclusioni: in aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie riportate all'interno della Sezione III del presente documento, si intendono esclusi dalle garanzie RCT e RCO:**
  - **(i) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n.990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;**
  - **(ii) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
  - **(iii) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;**
  - **(iv) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;**
  - **(v) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
  - **(vi) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;**
  - **(vii) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;**
  - **(viii) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;**
  - **(ix) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili;**
  - **(x) gli eventuali danni dei quali l'*Assicurato*, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;**
  - **(xi) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla *Società*;**
  - **(xii) i danni da furto;**
  - **(xiii) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
  - **(xiv) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;**
  - **(xv) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
  - **(xvi) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.**
  - **(xvii) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.**

D. <u>Assicurati addizionali – Studio associato</u>

Art. 31 - Assicurati addizionali – Studio associato – Oggetto della copertura

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, per *Assicurato*, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nella *Scheda di Polizza*. Qualora il *Contraente* sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.

È' facoltà dell'*Assicuratore* verificare, in caso di *Richiesta di risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione all'*Assicuratore*.

La garanzia è prestata nel limite del *Massimale* convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

Art. 32 - Assicurati addizionali – Studio associato – Limitazioni applicabili

La garanzia è prestata nel limite del *Massimale* convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

E. Amministratore di Condominio

Art. 33 - Amministratore di Condominio – Oggetto di Copertura

Resta convenuto che, ferme le condizioni di *Polizza*, la copertura della presente *Polizza* viene estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

Art. 34 - Amministratore di Condominio – Esclusioni e Limitazioni di copertura

La garanzia non vale:

1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

SEZIONE III – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI GENERALI

Le limitazioni ed esclusioni previste nella presente sezione, si applicano a tutte le garanzie ed estensioni menzionate nella sezione II.

Art. 35 – Esclusioni generali

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite Patrimoniali* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

a) Antitrust: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;
b) Atti dolosi, fraudolenti, disonesti: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un *Assicurato* ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'*Assicuratore* avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Perdite Patrimoniali* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*;
c) Azioni di autorità governative/autorità di regolamentazione: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di *Attività professionali* a favore di tali enti;
d) Brevetti: traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti;
e) Esplosioni/emanazioni/radiazioni: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.
f) Fabbricare/Costruire: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione;
g) Guerra/terrorismo: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

h) **<u>Impiego/discriminazione</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.**

i) **<u>Infrastrutture</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a:**
   i. **guasto meccanico;**
   ii. **guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure**
   iii. **guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;**

   a meno che tale guasto derivi da un *Errore professionale* commesso da un *Assicurato*;

j) **<u>Inquinamento</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti inquinanti*, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare *Agenti inquinanti*, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di *Agenti inquinanti*;**

k) **<u>Insolvenza</u>: traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'*Assicurato* ovvero alla sottoposizione di un *Assicurato* ad una qualsiasi procedura concorsuale;**

l) **<u>Mancata iscrizione all'albo</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un *Assicurato* che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione dell'attività;**

m) **<u>Attività escluse</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti: navale, aerospaziale, chimico,**

n) **<u>Muffa tossica e amianto</u>: traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e\o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto;**

o) **<u>Richieste di risarcimento/circostanze pregresse</u>: (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi *Assicurato* avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento*;**

p) **<u>Valutazione preventiva dei costi</u>: traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi *Assicurato* o di altro soggetto che agisca per conto dell'*Assicurato*, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di *Attività professionali*;**

q) **<u>U.S.A./Canada</u>: presentata negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.**

r) **<u>Art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006:</u> riconducibile alle garanzie assicurative di cui all'art. 111 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche e integrazioni.** Tale esclusione si applica soltanto nel caso in cui l'*Assicurato* abbia già sottoscritto con l'*Assicuratore* una polizza a copertura delle garanzie richieste ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (ex Legge Merloni). **Resta in ogni caso inteso che la presente *Polizza* opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente *Polizza*, ivi comprese le coperture assicurative ex Legge Merloni.**

s) **<u>Sanzioni</u>**

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla *Compagnia*, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente *Polizza* o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'*Assicurato* in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la *Compagnia*, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'*Assicurato* o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'*Assicurato*, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Art. 36 - Massimale
Il *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza* costituisce la massima somma risarcibile dall'*Assicuratore* in base alla presente *Polizza*. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del *Massimale* e non si intende in aggiunta ad esso.

Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* previsto per il *Periodo di validità della Polizza* e non si intende in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente *Polizza* non aumenta l'esposizione totale dell'*Assicuratore* in base alla *Polizza*.

Art. 37 - Franchigia
L'*Assicuratore* risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* che deve intendersi assoluta. La *Franchigia* è a carico dell'*Assicurato* e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite Patrimoniali* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto illecito*. L'*Assicuratore* potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la *Franchigia* al *Terzo*. In tale caso, gli *Assicurati* dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'*Assicuratore* gli importi da questi anticipati.

Art. 38 – Validità della garanzia (operatività "claims made and reported")
La presente *Polizza* vale per le *Richieste di risarcimento*, nonché le circostanze:
i. presentate per la prima volta agli *Assicurati*
ii. comunicate per iscritto all`*Assicuratore* durante il *Periodo di Validità della Polizza*, o il *Periodo di Osservazione* applicabile
iii. relative ad *Atti Illeciti* commessi per la prima volta nel *Periodo di validità della Polizza* o nel *Periodo di retroattività*, ove applicabile.

Le predette *Richieste di risarcimento* non sono coperte qualora le stesse si riferiscano ad *Atti illeciti*/circostanze: (a) già denunciati ad altro assicuratore; (b) occorsi prima del *Periodo di Retroattività*; (c) commessi durante il *Periodo di Retroattività* ma già noti al *Contraente/Assicurato* al momento delle dichiarazioni precontrattuali (e, pertanto, noti al momento della stipula della presente *Polizza*) e, infine (d) commessi dopo la scadenza del *Periodo di Validità* della presente *Polizza*.

Esempio n.1:
Tizio, che esercita la professione di architetto, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un [Periodo di Retroattività] annuale. In data 1 settembre 2017, Tizio si accorge che, nel progetto per la costruzione di un appartamento i cui lavori erano già terminati, aveva commesso un grave errore che avrebbe potuto cagionare alcune perdite nell'appartamento sottostante. Pertanto Tizio, comunica immediatamente tale errore al cliente Caio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. In data 1 Marzo 2018, Tizio riceve da Caio una Richiesta di risarcimento per il danno subito, in quanto quest'ultimo aveva ricevuto a sua volta dal proprietario dell'appartamento sottostante una richiesta di risarcimento per i danni cagionati alle mura e al pavimento dalla perdita proveniente dall'appartamento di Caio. Tale Richiesta di risarcimento non è coperta dalla presente Polizza, in quanto Tizio prima della stipula della presente Polizza era già a conoscenza della circostanza (ossia l'errore commesso nel progetto) che avrebbe potuto dar luogo alla Richiesta di risarcimento.

Esempio n.2
Tizio, che esercita la professione di architetto, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un [Periodo di Retroattività] annuale. In data 1 settembre 2017, Tizio si accorge che, nel progetto per la costruzione di un appartamento i cui lavori erano già terminati, aveva commesso un grave errore che avrebbe potuto cagionare alcune perdite nell'appartamento sottostante. Pertanto Tizio, comunica immediatamente tale errore al cliente Caio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. Nel settembre 2017, Tizio era coperto da un'altra assicurazione stipulata con la Compagnia Alfa S.p.A. ed immediatamente comunica ad Alfa S.p.A. l'accaduto. In data 1 marzo 2018, Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento, non sarà coperta dalla presente Polizza, sia perché l'Atto illecito che l'ha originata era già stato denunciato alla compagnia Alfa S.p.A., sia perché l'Atto illecito era già noto all'Assicurato.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Esempio n.3
Tizio, che esercita la professione di architetto, stipula questa assicurazione in data 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un [Periodo di Retroattività] annuale. La Polizza, scaduta il 31 dicembre 2018, non è stata rinnovata, attivandosi di conseguenza il Periodo di osservazione previsto. In data 2 Gennaio 2019, Tizio riceve da Caio una Richiesta di risarcimento originata dal fatto che Tizio, per negligenza, aveva commesso un grave errore nel progetto per la costruzione dell'abitazione di Caio. Tale Richiesta di risarcimento, tempestivamente comunicata all'Assicuratore, è comunque coperta dalla presente Polizza, perché la Richiesta di risarcimento è avvenuta durante il Periodo di osservazione.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI

Capitolo 4 - Richieste di risarcimento: come e quando notificarle

Art. 39 - Notifica di Richieste di risarcimento
L'*Assicurato* deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'*Assicuratore* in base alla presente *Polizza*, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della Polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'*Assicuratore* – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza Vetra 17
20123 Milano
Italia

oppure all'indirizzo di posta elettronica:

denunce.sinistri@aig.com

informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio di suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza.

L'Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 40 - Richieste di risarcimento correlate
Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:
a) al medesimo *Atto Illecito* o a più *Atti Illeciti* collegati o continuati; o,
b) ad *Atti Illeciti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;
sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente *Polizza*, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:
a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto illecito* identico o correlato ad un altro *Atto illecito* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,
la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all`*Assicuratore*.

Art. 41 - Circostanze
Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della Polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, dovrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
a. il contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

b. il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;
c. i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
d. l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate (anche successivamente al *Periodo di osservazione* applicabile) e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

Art. 42 - Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un *Assicurato* dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite Patrimoniali* in base alla presente *Polizza* sapendo che tale comunicazione o *Richiesta di risarcimento* è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite Patrimoniali* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e *l'Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il *Sinistro* o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'Indennizzo previsto dalla *Polizza* per le *Perdite Patrimoniali* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.

Art. 43 – Liquidazione dell'Indennizzo da parte della Compagnia

In caso di *Sinistro*, *l'Assicuratore* provvederà a versare all'*Assicurato* l'indennizzo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'*Assicuratore*, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Capitolo 5 - Gestione della difesa

Art. 44 - Difesa

L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. **L'*Assicuratore* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati o previamente approvati.**

L'*Assicuratore* ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'*Assicurato* la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'*Assicuratore* nei confronti dell'*Assicurato* in base alla presente *Polizza*, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa ed alla copertura dei relativi costi.

Art. 45 - Anticipo dei costi

L`*Assicuratore* assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l`*Assicurato*. **L`*Assicuratore*, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il *Sinistro*.**

Art. 46 - Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che l'*Assicurato* non ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*. Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite Patrimoniali* in base alla presente *Polizza* soltanto gli importi oggetto di transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'*Assicuratore*, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente *Polizza*. L'autorizzazione dell'*Assicuratore* non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente *Polizza*.

Art. 47 - Consenso dell'Assicurato

L'*Assicuratore* potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'*Assicurato* in questione. **Qualora l'*Assicurato* non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'*Assicuratore* per tutte le *Perdite Patrimoniali* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'*Assicuratore* avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'*Assicuratore* e al netto dell'eventuale Scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Art. 48 - Cooperazione
Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del Codice Civile quanto al riparto delle spese, l'*Assicurato* deve: (i) fornire all'*Assicuratore* ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite Patrimoniali* ai sensi della presente *Polizza*; (iii) fornire all'*Assicuratore* le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite Patrimoniali* o per determinare la responsabilità dell'*Assicuratore* in base alla presente *Polizza*.

Art. 49 - Surrogazione
Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente *Polizza* in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'*Assicuratore* si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'*Assicurato*, indipendentemente dal fatto che l'*Assicurato* sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti.

L'*Assicuratore* avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'*Assicurato* che, a tale fine, si impegna a fornire all'*Assicuratore*, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari.

L'*Assicurato* non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'*Assicuratore* sarà restituito all'*Assicurato* previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'*Assicuratore*. L'*Assicuratore* si impegna a non esercitare tali diritti nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

SEZIONE V – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 50 – Dichiarazioni inesatte o reticenti

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente *Polizza*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'*Assicuratore* ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente *Polizza*. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente *Polizza e l'Assicuratore* si attende che tramite i medesimi documenti il *Contraente* dischiari tutte le circostanze ed i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

Se l'*Assicuratore* acquisisce il diritto di recedere dalla presente *Polizza* dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'*Assicuratore* potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *Polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

Art. 51 - Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati
Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) disposizione di diritto che richiede la firma dell'*Assicurato*; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

Art. 52 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione
L'*Assicurazione* ha normalmente durata di un anno, ma la durata effettivamente applicabile alla *Polizza* è prevista dalla *Scheda di Polizza*: infatti, l'*Assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza* quale data inizio dell'*Assicurazione*, a condizione che sia stato pagato il relativo *Premio*, e termina alle ore 24 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza* quale data di fine dell'*Assicurazione*.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza della *Polizza*, l'*Assicurazione* si rinnoverà tacitamente di un ulteriore periodo di un anno, e così successivamente previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei seguenti casi:

1. **se durante il *Periodo di validità della Polizza* venissero notificate dall'*Assicurato* circostanze e/o *Richieste di risarcimento* all'*Assicuratore*;**
2. **qualora il fatturato consuntivo dell'*Assicurato* risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.**

Per i casi sopraindicati, l'*Assicurato* dovrà darne immediata comunicazione all'*Assicuratore* inviando un nuovo questionario assuntivo, prima del rinnovo, sulla base della quale l'*Assicuratore* valuterà i termini dell'eventuale rinnovo espresso.

Art. 53 – Cessazione della Polizza

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'*Assicurazione* cessa:

- in caso di decesso dell'*Assicurato* (fermo quanto disposto dall'articolo 20);
- in caso di cessazione da parte dell'*Assicurato* dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale: in tal caso il rapporto cessa con effetto immediato;
- in caso di decesso o cessazione dell'attività: in tal caso il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della *Polizza*.

Art. 54 – Pagamento del Premio

Il *Premio* deve essere pagato per intero al momento della sottoscrizione presso l'*Assicuratore* o all'*Intermediario* al quale la *Polizza* è assegnata, il quale incasserà il *Premio* con efficacia liberatoria nei confronti dell'*Assicuratore* ai sensi dell'articolo 118 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

Il *Premio* è unico e può essere pagato mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'*Intermediario*.

Art. 55 - Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla *Polizza* sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 56 – Altre assicurazioni

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto all'*Assicuratore* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio; in caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. In presenza di più assicurazioni troverà applicazione il disposto di cui all'articolo 1910 c.c.

Art. 57 - Polizza a secondo rischio

Salvo diversa disposizione di legge, l'*Assicurazione* fornita dalla presente *Polizza* coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al *Massimale*. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'*Assicuratore* o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente *Polizza*.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

La presente *Polizza* non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

Art. 58 – Aggravamento del rischio
L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta al Broker oppure all'*Assicuratore* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 c.c. non noti o non accettati dall'*Assicuratore* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

Art. 59 - Ambito di applicazione territoriale
La presente *Polizza* è valida per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata nei confronti di qualsiasi *Assicurato* nel territorio indicato nella *Scheda di Polizza* **ad eccezione in ogni caso di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti**.

Art. 60 – Recesso in caso di sinistro
L'*Assicuratore* rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri. Pertanto, in caso di sinistro, l'*Assicurazione* continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in *Polizza*.

Art. 61 - Cessione del contratto e modifiche
La presente *Polizza* e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.

Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

Art. 62 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le *Parti* devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'*Assicurato* e/o del *Contraente* devono essere fatte presso la sede della Rappresentanza Generale dell'*Assicuratore* indicata nella *Scheda di Polizza*. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 63 - Legge applicabile / Foro competente
La presente *Polizza* è regolamentata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nelle *Condizioni Generali di Assicurazione* trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 64 - Clausola Compromissoria
Tutte le controversie relative all'*Assicurazione* o comunque ad essa connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'*Assicuratore* e l'*Assicurato* nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L'*Assicurato* sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

Art. 65 – Clausola Broker
Qualora questa *Polizza* sia stata intermediata da un broker, e purché non si concordi una diversa clausola broker, vale quanto segue. Il *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker (i cui riferimenti sono contenuti nella *Scheda di Polizza*). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto del *Contraente* dal broker, il quale tratterà con la *Società*.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal *Contraente*, le comunicazioni fatte dal broker, in nome e per conto del *Contraente*, si intenderanno come fatte dal *Contraente* stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal *Contraente*, prevarranno queste ultime. Analogamente, qualora la *Società* decida di inviare al broker e non direttamente al *Contraente* comunicazioni relative a quest'ultimo, queste si intenderanno come ricevute dal *Contraente* medesimo.

Resta ferma l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della *Società* da parte del broker. Pertanto, le comunicazioni eventualmente fatte dal *Contraente* al broker potranno intendersi come fatte alla *Società* soltanto dopo che ed a partire dal momento in cui le stesse siano state tempestivamente trasmesse a quest'ultima.

Art. 66 – Restrizione dell'ambito di Applicazione Territoriale
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi:

i. entità organizzata o costituita ai sensi della legge di un'Area Specifica, o con sede in un'Area Specifica; o
ii. pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica, ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza; tuttavia, con riferimento al pagamento di qualsiasi dei predetti importi, l'assicuratore non avrà alcun dovere di difesa o di indagine in relazione alla pretesa, azione, causa o procedimento.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

Art.67 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

pec: servizio.reclami@aigeurope.postecert.it

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- I reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana,

l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

Da ultimo, se il reclamo è sporto nell'interesse di una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali, se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, può rivolgere il reclamo al *Commissariat aux Assurances* **(CAA)**, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

The Commissaria aux Assurances,

11 rue Robert Stumper,

L-2257 Grand-Duché de Luxembourg

Tel: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:
http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges.

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il *Contraente* possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

Codice Civile

Art. 1341.

Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342.

Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari , predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Art. 1893.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894.

Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897.

Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898.

Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901.

Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910.

Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914.

Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Art. 1916.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917.

Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2054.

Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952.

Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225